



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia

Brescia

Decreto nr 17/15

ULTERIORI DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN TEMA DI RIPARTO DI MATERIE TRA LE DUE SEZIONI INTERNE e di esame istanze di prelievo Sez. I^.

IL PRESIDENTE

Richiamato il proprio decreto 21 settembre 2015, n. 14, recante “*misure provvisorie (dall’1.10.2015 al 31.12.2015) per fronteggiare l’eccezionale incremento del contenzioso, cautelare e di merito, in materia di dinieghi di permessi di soggiorno*” e con cui si stabiliva, tra l’altro, con decorrenza dal 1° ottobre 2015 e sino al 31 dicembre 2015:

a) la seguente ripartizione dei ricorsi avverso dinieghi di permessi di soggiorno, per la decisione tanto delle istanze cautelari quanto del merito, tra le due Sezioni interne di questo TAR:

- i ricorsi riportanti un numero pari di registro generale, alla competenza della Sez. I;
- i ricorsi riportanti un numero dispari di registro generale, alla competenza della Sez. II;

b)



Considerato:

- i) che l’andamento del contenzioso in tale materia mostra ormai un carattere strutturale per cui, al fine di equilibrare il carico di lavoro tra le due Sezioni, si rende necessario prorogare tale criterio di riparto almeno per l’intero anno 2016;
- ii) che l’eventuale revisione organica della complessiva ripartizione delle materie tra le due sezioni necessita di un’approfondita disamina statistica in ordine ai flussi di ingresso per ciascuna materia, da effettuarsi sulla base dei dati conclusivi al 31 dicembre 2015;
- iii) che, pertanto, occorre differire tale eventuale revisione a un successivo provvedimento presidenziale da adottarsi entro il 31 marzo 2016;
- iv) che analogo differimento occorre stabilire in ordine alla disamina delle istanze di prelievo afferenti la I^ Sezione, in attesa di conoscere formalmente le determinazioni dell’Organo di autogoverno della G.A. sulle richieste di rafforzamento organico di questo TAR avanzate dal sottoscritto;

Ritenuto, conclusivamente, di adottare le misure transitorie sin qui descritte

DECRETA

Art. 1

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2015, la ripartizione dei ricorsi avverso dinieghi di permessi di soggiorno, per la decisione tanto delle istanze cautelari quanto del merito, tra le due Sezioni interne di questo TAR, proseguirà come segue:

- i ricorsi riportanti un numero pari di registro generale, saranno assegnati alla competenza della Sez. I;
- i ricorsi riportanti un numero dispari di registro generale, saranno assegnati alla competenza della Sez. II.

Art. 2

Per le residue materie, resta ferma la ripartizione stabilita con i decreti presidenziali in vigore.

Resta, altresì, inteso che la revisione organica di detta ripartizione è demandata a un successivo decreto presidenziale da assumersi entro il 31 marzo 2016.

Art. 3

Sino alla stessa data del 31 marzo 2016 non sarà possibile dar corso - salvo interventi di rafforzamento dell'organico magistratuale di questo TAR, disposti dall'Organo di autogoverno della G.A. - alle istanze di prelievo, relative a ricorsi di competenza della Sez. I, ancora ad oggi non evase e/o depositate sino alla predetta data.

Art. 4

Il presente decreto sarà comunicato via PEC, a cura della Segreteria, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati ricadenti nella competenza territoriale di questa Sezione staccata; al Coordinatore distrettuale *pro tempore* della Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale; all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia.

Addì, 18 dicembre 2015.

Il Presidente
Giorgio Calderoni

